



COMUNE DI SAN TAMMARO
(Prov. di Caserta)
Settore Tecnico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DEL
FANCIULLO
CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A
CARICO DEL CONCESSIONARIO**

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

COMUNE DI SAN TAMMARO	1
Art.1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA PISCINA	4
Art.2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PISCINA..	4
Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
Art.4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	6
a) interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.....	6
Art.5 – PIANO DELLE ATTIVITA’	7
Art.6 - MODALITÀ D’AGGIUDICAZIONE	8
Art.7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	11
Art.8 – FINALITÀ DELLA GESTIONE.....	12
Art.9 - CAUZIONI E FIDEJUSSIONI.....	12
Art.10 – TARIFFE ED ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’ – PUNTO RISTORO – PUNTO VENDITA	14
Art.11 – USO DEI BENI DELLA PISCINA.....	14
Art.12 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	15
Art.13 - ASSEGNAZIONE DEI BENI	15
Art.14 - PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE.....	16
Art. 15 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	16
Art.16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art.18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	17
Art.19 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	18
Art.20 - RAPPORTI ECONOMICI	18
Art.21 - UTILIZZO DELLA PISCINA DA PARTE DEL COMUNE	18
Art.22 - FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE.....	19
Art.23 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	19
Art.24 - GARANZIE ASSICURATIVE	19
Art.25 - PRESA D’ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO	19
Art.26 - CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE	20
Art.27 - PENALI.....	20
Art.28- CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CESSIONE.....	21
Art. 29 INTERVENTO SOSTITUTIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art.30 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE.....	22
ART. 31 – UTENZE	22
Art.32 - CONTROVERSIE	22
Art.33 - ELEZIONE DI DOMICILIO	22
Art.34- TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	22

Art.35 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA	22
Art.36- RINVIO AD ALTRE NORME	22

Appendice: Allegato 1 - Tariffe

Art.1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA PISCINA

Il Comune di **SAN TAMMARO** (nel prosieguo Comune) con l’affidamento della gestione (nel prosieguo gestione) a terzi (nel prosieguo Concessionario) dell’impianto sportivo di cui al successivo art.2 (nel prosieguo Piscina) si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

La Piscina è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione della pratica sportiva per la quale è stata realizzata.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la Piscina in modo corretto nel rispetto del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.

La gestione della Piscina sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività.

Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione della Piscina a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

In base al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nel prosieguo D.Lgs 50/16) il Concessionario, con il contratto, assumerà il «*rischio operativo*» ovvero il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

Art.2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PISCINA

La struttura, situata alla Via del Fanciullo, è identificata nel catasto fabbricati del Comune di San Tammaro al **foglio 4 p.lla 5470 sub -1-2 - 3, cat. D/6**,

L’impianto si articola in separati corpi di fabbricati, e presenta le seguenti principali caratteristiche:

- due vasche natatorie, la prima delle dimensioni di mt 25x12, la seconda per i bambini delle dimensioni di mt 12x6, attorno alla Piscina si estende un ampio Solarium;
- spogliatoi di servizio alla Piscina;
- aree annesse;

Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La gestione sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni Sportive Nazionali;
- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche
- c) Enti di promozione sportiva
- d) Discipline sportive associate dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 L. 289/2002;

E’ altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati, in possesso dei prescritti requisiti che sono indicati nel Disciplinare di gara; per questi ultimi soggetti l’aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti sopra richiamati abbiano esito infruttuoso.

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45,

comma 2, del Codice;

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, giusta art. 45, comma 1, del Codice.

I partecipanti all'esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, né in ogni altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver subito l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per la seguente attività: **gestione di impianti natatori, OPPURE** iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

Ai soggetti di altro Stato membro non aventi sede in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- ✓ **dichiarazione** di almeno **un Istituto di Credito** operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;

Non saranno prese in considerazione esperienze che non abbiano contemplato anche la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa degli impianti stessi.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:

- **Aver maturato esperienze** di concessione di servizi analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, avendo esercitato tale attività di gestione a regola d'arte e senza avere commesso gravi errori (a prescindere dalla natura pubblica/privata e dalle dimensioni degli impianti natatori).

Non saranno prese in considerazione esperienze che non abbiano contemplato anche la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa degli impianti stessi;

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art.4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

- "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere e beni mobili esistenti al momento dell'avvio della gestione comprese le opere necessarie a mantenere in sicurezza e in piena efficienza le strutture e gli impianti tecnologici esistenti;

- "**interventi di manutenzione straordinaria**", gli interventi che riguardano modifiche necessarie per rinnovare, sostituire o riparare parti, strutture, impianti, beni mobili, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici e tutte le restanti parti anche strutturali che non alterino l'immagine del complesso e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;.

a) interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione straordinaria previste e descritte nel computo metrico estimativo, redatto dal'UTC, il cui importo complessivo, da considerarsi a corpo, è stimato in **€ 26.844,91** (oltre IVA).

Tutte le fasi di esecuzione nonché di conduzione/direzione dei lavori, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a lavori ultimati, **saranno a totale carico del Concessionario.**

Sarà cura dell'Amministrazione effettuare la sorveglianza sulla corretta esecuzione di tutte le procedure.

La durata massima dei lavori non potrà superare i **2 (due) mesi** decorrenti dal verbale di consegna della gestione (vedi anche il successivo art.13), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la sottoscrizione.

Nel caso in cui il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di sottoscriverlo, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, indicherà una data per la sottoscrizione del verbale. L'esito negativo di quest'ultima procedura determinerà l'avvio della revoca dell'affidamento con la conseguente rescissione del contratto.

Il verbale di consegna di cui sopra varrà anche come verbale di inizio dei lavori.

Eventuali sospensioni dei lavori dovranno sempre essere comunicate al Comune così come le eventuali richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni.

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte sono da considerarsi a corpo e dovranno realizzarsi a regola d'arte, complete e perfettamente funzionanti in ogni loro parte anche se non espressamente previste negli elaborati progettuali.

Il Concessionario, per l'intero periodo di durata della gestione, sarà obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della Piscina di tutti i beni immobili e di quelli mobili in dotazione alla stessa, beni che saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna di cui al successivo art.13.

MANUTENZIONE ORDINARIA

- garantire il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- manutenzione ordinaria della piscina comunale compresi tutti gli interventi da realizzare con continuità, al fine di conservare la piscina nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro come specificato negli articoli successivi;
- mantenimento in perfetta efficienza di tutti gli impianti, elettrici, termici, antincendio, ecc. provvedendo alle verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa vigente;

- cura, manutenzione e pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze, aree verdi, smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- prima dell'apertura stagionale della piscina comunale e della chiusura stagionale della stessa il concessionario dovrà provvedere ad un intervento straordinario di pulizia dei locali e di tutti gli spazi oggetto della presente concessione;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- manutenzioni straordinarie e sostituzioni di parte dell'impianto e delle strutture (anche murarie) determinate da disattenzioni od imperizie del personale addetto ed accertate dal Comune o che si dovessero rendere necessarie a seguito di comprovata negligenza nella custodia degli stessi o carenza di manutenzione ordinaria.

In particolare, per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d'uso.

Il Concessionario sarà comunque obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato della Piscina, verifica che dovrà comprendere gli elementi strutturali, quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene che sarà indicato.

Qualora il Concessionario nel corso della gestione, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo a), ritenesse opportuno o necessario eseguire interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica finalizzati all'aumento e al miglioramento dell'offerta di servizi, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Qualunque sia la consistenza degli interventi proposti, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della concessione.

Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.

Il Concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D Lgs. 50/16 e DPR 207/2010). Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune solo alla scadenza del contratto.

Art.5 – PIANO DELLE ATTIVITA'

Il Concessionario, nell'ambito dei servizi rivolti all'utenza della Piscina, oltre a garantire l'assistenza in vasca secondo quanto disposto dalla normativa vigente utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, dovrà elaborare un "piano delle attività" nel quale indicherà gli spazi utilizzabili e la loro distribuzione temporale.

Nel suddetto "piano delle attività" il Concessionario dovrà consentire l'utilizzo delle vasche per:

- nuoto libero,
- nuoto agonistico,
- nuoto per anziani,
- nuoto per diversamente abili,
- corsi di avviamento al nuoto,
- corsi di nuoto per adulti,
- corsi nuoto per attività di salvamento.

Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire l'attività di nuoto agli Istituti Comprensivi Scolastici in orario antimeridiano purché gli alunni siano accompagnati dagli insegnanti della scuola, ovvero da istruttori FIN, ISEF o IUSM incaricati, i quali dovranno provvedere alla vigilanza sia in vasca sia negli spogliatoi.

Il servizio comprende la gestione completa dell'impianto: programmazione, organizzazione, e realizzazione delle attività proprie del servizio: apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto e di tutti gli impianti

tecnologici e zone di pertinenza, nel rispetto di quanto stabilito con il presente Capitolato.

La pulizia e manutenzione della piscina, nel periodo di apertura, dovrà comprendere:

- analisi e controllo del pH e del cloro
- trattamento di clorazione (mantenimento)
- trattamento di superclorazione
- trattamento antialghe
- pulizia e disincrostazione delle pareti e del fondo
- sanificazione
- ulteriori ed eventuali altri trattamenti necessari previsti dalla normativa vigente
- fornitura dei prodotti necessari per i trattamenti suindicati.

Servizi di assistenza ai bagnanti

Tale servizio deve rendere sicuro l'utilizzo della piscina e la fruizione della struttura nel suo complesso.

Il concessionario è responsabile dell'attività in piscina e deve assicurare la presenza, per tutte le ore di apertura al pubblico dell'impianto, di bagnini provvisti di idonea qualificazione professionale in numero sufficiente a garantire l'incolumità dei bagnanti stessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti i necessari arredi (sdraio, ombrelloni, tavoli, sedie, ecc.). Il noleggio di tali attrezzature può non essere compreso nel costo del biglietto di ingresso all'impianto.

Servizio intrattenimento

Il concessionario ha facoltà di intraprendere tutte le attività di intrattenimento che riterrà più opportune in base alle richieste dell'utenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Tutti gli adempimenti e gli obblighi di legge relativi alle attività di intrattenimento sopra esposti restano a carico del gestore.

Aree verdi

A totale carico del concessionario sono:

- la gestione, cura e manutenzione completa delle aree verdi di pertinenza dell'impianto: taglio periodico dell'erba, taglio delle siepi, potatura degli alberi, trattamenti periodici, eventuale messa in sicurezza di alberature pericolose e quant'altro necessario a rendere decorose e fruibili le dette aree.

Il Concessionario potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale previo accordo con l'Amministrazione Comunale (attività culturali, ricreative, giochi, spettacoli, ecc.).

Tutti pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro necessari e previsti dalla normativa vigente per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, dovranno essere richiesti e ottenuti dal concessionario a propria cura e spese.

Art.6 - MODALITÀ D'AGGIUDICAZIONE

Al fine di poter individuare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione sarà effettuata sulla base del progetto definitivo, posto a base di gara, a cui apportare variazioni migliorative o/e aggiuntive.

L'offerta sarà quindi corredata da un progetto definitivo sviluppato entro i limiti definiti dal presente Capitolato Speciale.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché del valore ponderale attribuito a ognuno di essi:

Ord.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
	ELEMENTI QUANTITATIVI	Max 20 punti

		Percentuale in rialzo sull'importo del canone annuo posto a base di gara e pari ad € 2.000,00,	
A	PROGETTO TECNICO		Max 25 punti
	A.1	Migliorie e/o variazioni Il concorrente dovrà illustrare le migliorie e/o le variazioni proposte per il miglioramento dell'efficienza complessiva della Piscina, in particolare degli impianti, finalizzata all'incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché all'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti in particolare all'impianto di filtrazione, al sistema di impermeabilizzazione e di circolazione delle acque delle vasche, alla produzione autonoma di acqua calda sanitaria.	10
	A.2	Tipologia e qualità Il concorrente dovrà illustrare la tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati anche con specifico riguardo alla loro efficienza e durevolezza; specifiche grafiche e descrittive di dettaglio degli eventuali elementi costruttivi, in particolare per il sistema utilizzato per la filtrazione e trattamento acque nonché, per l'impermeabilizzazione delle vasche, per la produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati che risultino, a parere del concorrente, meritevoli di approfondimenti o specifiche operative.	10
	A.3	Opzioni aggiuntive Saranno valutate altre migliorie supplementari. Migliorie che potranno riguardare la struttura comunale nel suo complesso ivi inclusi gli spazi esterni purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali.	5
B)	ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI		Max 55 punti
B.1	PROGETTO DI UTILIZZO	Relazione tecnico descrittiva inerente le modalità di gestione dell'impianto con particolare riferimento a:	Max 50 punti
	B.1.1.	attività promozionali per la valorizzazione della Piscina e del nuoto mediante azioni sinergiche con la scuola, soggetti associativi, agenzie educative e sociali. Attività svolte in favore dei disabili, degli anziani e degli agonisti	8
	B.1.2	"Piano delle attività" che potrà prevedere, oltre agli obblighi di cui all'art. 5 del Capitolato, l'elaborazione di un dettagliato piano degli orari di esercizio con esplicita descrizione dei servizi offerti al pubblico e degli eventi ordinari e straordinari previsti o programmati	8
	B.1.3	proposte di azioni sinergiche a favore di eventi socio-culturali e ricreativi a valenza cittadina o di quartiere;	5
	B.1.4	numero e qualificazione degli istruttori, degli allenatori e del personale impiegato nella gestione;	15

	B.1.5	utilizzo di istruttori e personale residenti sul territorio tammarese, che abbiano, eventualmente, già in passato svolto attività nella Piscina Comunale	5
	B.1.6	eventi collaterali o integrativi alla Piscina e al nuoto in grado di attrarre interessi in ambito sportivo, sociale ed economico;	4
B.2	PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE		5
		<p>La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante alla gara di predisporre un piano complessivo degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che intenderà proporre per una migliore gestione della Piscina.</p> <p>Tali manutenzioni dovranno essere suddivise secondo criteri temporali adeguati; pertanto dovranno essere elencati gli interventi da prevedersi secondo un prestabilito crono- programma.</p> <p>Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora necessari, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.</p> <p>In virtù della durata della concessione, le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, proposte nel piano, di cui al presente articolo, dovranno intendersi come suppletive agli interventi di cui al precedente art.4 a</p>	
	Totale Punteggio (Elemento A + Elemento B)		100 punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40/80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo concorrente.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Nella fase di valutazione delle offerte si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuendo i valori massimi alle migliori offerte.

A) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE ALL'ELEMENTO QUANTITATIVO - punti totali 20

Sarà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

A.1 – OFFERTA ECONOMICA: Punti 20

La valutazione dell'elemento economico avverrà sulla base dell'offerta, percentuale al rialzo, sull'importo pari a € **2.000,00 (duemila)**, come per legge, stabilito quale canone base annuale. Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica, indicando l'offerta, percentuale al rialzo, arrotondata con indicazione fino ad un massimo di tre cifre decimali, rispetto alla somma posta a base di gara.

All'offerta economica più conveniente per il Comune sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * (O_i / O_{\max})$$

dove:

- P_i = punteggio da attribuire all'offerta esaminata
 P_{\max} = punteggio massimo attribuibile
 O_{\max} = offerta migliore (in percentuale)
 O_i = offerta del concorrente esaminato (in percentuale)

La percentuale dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE ALL'ELEMENTO TECNICO /QUALITATIVO - punti totali 80

Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'impresa partecipante, per consentire la valutazione del merito tecnico qualitativo, dovrà presentare una proposta progettuale contenente:

- a) n. 2 relazioni tecnico-illustrative indicante quale sia l'offerta migliorativa rispondente ai criteri di valutazione di cui alla Tabella - **ELEMENTI DI VALUTAZIONE** Al fine di agevolare l'attribuzione dei punteggi e sub punteggi la proposta progettuale dovrà essere predisposta seguendo l'ordine e sub ordine in riferimento ai punti descritti, descrivendo in maniera chiara ed esaustiva la proposta e le migliorie da realizzare a spese del proponente.

Dovranno essere predisposte n. 2 relazioni riferite rispettivamente all'elemento A PROGETTO TECNICO e all'elemento B ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI, da dividersi in base ai sub criteri indicati.

Le due relazioni dovranno essere costituite da un massimo di 30 pagine A4, eventualmente corredate da ulteriori allegati grafici su formato A3.

Le proposte migliorative potranno apportare variazioni agli elementi impiantistici, purché risultino compatibili. *Le soluzioni migliorative dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche di resistenza, durabilità, affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto in gara.*

Art.7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La gestione della Piscina è affidata per un periodo di **12 (dodici) anni** a partire dalla data di consegna della stessa che avverrà con apposito verbale. La durata della concessione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo necessario all'ammortamento degli interventi richiesti. **Pertanto, al termine della concessione, il gestore nulla potrà pretendere – né dal Comune né dall'eventuale gestore subentrante - a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli investimenti realizzati**

Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Su richiesta del Comune e, qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'appaltatore sarà obbligato a prorogare il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all'individuazione del nuovo appaltatore o a diverse scelte attuate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016. La proroga non potrà in ogni caso essere superiore a 6 mesi.

Valore stimato per la concessione di anni sei (12):

€ 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) (si stima un fatturato annuo di euro 20.000,00)

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione della piscina comunale scoperta e corpi accessori, pertinenze circostanti.

Art.8 – FINALITÀ DELLA GESTIONE

Le attività, da realizzarsi nell'ambito della gestione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

1) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della Piscina e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dal Comune, in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività previste con riferimento alla valorizzazione della Piscina e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell'uso pubblico della stessa secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi.

2) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale della Piscina, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti la Piscina, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso della stessa;

- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo da parte di Associazioni, Enti e Gruppi;

- gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità della Piscina e delle attività in essa realizzate, ivi compresa la gestione eventuale punto di ristoro;

- gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti la Piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il suo funzionamento;

3) Eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica della Piscina volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività;

4) Eventuali utilizzi diversificati della Piscina che siano compatibili e non interferenti con la sua originaria destinazione.

Art.9 - CAUZIONI E FIDEJUSSIONI

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, redatta secondo il modello Ministeriale schema tipo 1.1 approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, **per un importo di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)** pari al 2% di € 240.000,00 del valore complessivo stimato della concessione) da costituirsi nei modi stabiliti ai sensi dell'art.93 comma 2 del D.Lgs 50/2016, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione deve prevedere.

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;

- la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'offerente, ed unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta aggiudicazione definitiva.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la garanzia può essere presentata anche solo da una delle imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento/consorzio.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata una certificazione, da parte di organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Per fruire di tale agevolazione il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di

presentazione dell'offerta. In caso di RTI, Consorzi o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorzata.

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/16 il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

A norma dell'art.103 c.5 del D.Lgs 50/16, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/16 il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

A norma dell'art.103 c.5 del D.Lgs 50/16, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

Art.10 – TARIFFE ED ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA' – PUNTO RISTORO – PUNTO VENDITA

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'ingresso all'impianto piscina, stabilite con deliberazione di G.C. n. 35 del 22/02/2018, nonché le tariffe di noleggio delle attrezzature collaterali (sedie sdraio, ombrelloni, eccetera).

Il concessionario dovrà garantire a favore dell'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente, con oneri a carico dell'Amministrazione (inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della piena funzionalità dell'impianto).

Il concessionario dovrà garantire l'agevolazione di tariffa ridotta nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel Comune di San Tammaro.

Sono a favore del soggetto gestore anche gli introiti derivanti da altre attività quali: gestione eventuali punti ristoro o distributori automatici di alimenti e bevande, gestione punti vendita e pubblicità, ecc.

Le tariffe dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile ed opportunamente pubblicizzate.

Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare la Piscina sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno della Piscina, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Le tariffe sono introitate dal Concessionario.

Sarà consentito al Concessionario l'esercizio della pubblicità, sia internamente sia esternamente alla Piscina, a condizione che venga presentato al Comune un piano degli impianti pubblicitari nel quale indicare gli spazi nei quali apporre gli impianti e le tipologie dei medesimi. Gli impianti pubblicitari, che potranno riguardare sia messaggi temporanei, legati ad un singolo evento, sia fissi, potranno essere esplicitati mediante cartelli, stendardi, striscioni e sistemi audiovisivi. Il piano dovrà prevedere anche spazi da riservare alla pubblicità delle associazioni, non direttamente legate al Concessionario, che eserciteranno la propria attività nella Piscina.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti Comunali esistenti in materia.

La pubblicità all'interno dell'impianto sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e nulla osta del Servizio Competente.

Il Comune si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al d.lgs. n. 507/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque nocuo, con l'attività svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

Il Comune si riserva il diritto di collocare lungo il lato prospiciente l'impianto, la segnaletica o di affiggere all'ingresso dell'impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Comune di San Tammaro" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

E' facoltà del Concessionario allestire eventuale punto ristoro all'interno della piscina per garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso l'installazione di distributori automatici. L'esercizio di tale attività di somministrazione è pertanto, funzionalmente e logisticamente collegato alla struttura sportiva per quanto concerne gli orari di apertura e la sede dell'esercizio.

Ai fini del rilascio dei titoli atti a consentire l'esercizio dell'attività o comunque abilitativi, si intendono integralmente richiamate le norme di legge e regolamentari in materia. In particolare il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Concessionario potrà intraprendere, nelle strutture e negli spazi a ciò idonei, oggetto della presente Concessione e senza detrimento dei servizi sportivi esercitati, attività collaterali e collegate, di natura imprenditoriale, previo accordo con il Comune

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dal Concessionario a propria cura e spese.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in concessione.

Art.11 – USO DEI BENI DELLA PISCINA

Al Concessionario è riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti la Piscina, elenco che verrà indicato nel verbale di cui al successivo art.13.

L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di cui all'art.4, nonché, specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

La Piscina è affidata per le finalità ludico/sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stata realizzata.

Il Concessionario dovrà utilizzarla e farla utilizzare in modo corretto nel rispetto del presente articolato e dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.

La Piscina potrà essere utilizzata anche per nuoto terapeutico/riabilitativo, acquagym, ginnastica correttiva in acqua, idrokinesiterapia, tonificazione in acqua, acquasoft, psicomotricità in acqua per persone diversamente abili.

Art.12 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità della Piscina, oltre alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.

Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della concessione.

La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. *Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento.*

Il Concessionario **potrà, altresì, proporre** modifiche all'utilizzo della Piscina relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché limitati nel tempo e compatibili con la destinazione del bene concesso.

Le opere o lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla concessione, al sol fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Concessionario potrà proporre variazioni complementari entro il limite massimo del 50% del valore della concessione iniziale, inteso come valore quello risultante a seguito dell'aggiudicazione.

La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del D.lgs 50/16. Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del D.lgs 50/16.

Art.13 - ASSEGNAZIONE DEI BENI

Il Comune consegnerà al Concessionario la Piscina ed i beni ad essa afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale della Piscina e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Art.14 - PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE

Il Concessionario provvederà alla gestione della Piscina con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verrà instaurato tra il Comune ed il personale del Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individuerà un responsabile gestionale della Piscina.

Art. 15 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, il Concessionario dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti e azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Pertanto, il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., nonché quelle derivanti da normative di dettaglio. Per tali motivi è richiesta anche l'adozione del manuale di autocontrollo e gestione igienico-sanitaria della Piscina anche al fine di dare continuità di funzionamento ad eventuali sistemi di disinfezione, quale quello a raggi UV, se proposti.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 "Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al DM 388/2003.

La Piscina deve essere considerata come struttura polifunzionale, dal punto di vista dell'operatività e della conseguenza giuridica. Fondamentalmente, è un luogo destinato alla pratica sportiva, ricreativa, terapeutica/riabilitativa , ma è anche, qualora destinato occasionalmente ad eventi, manifestazioni ed attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetto a specifiche autorizzazioni.

Art.16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "**Responsabile del contratto**" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a. organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
- b. curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli

- adeguamenti necessari al piano stesso;
- c. provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

Il Comune nominerà, a norma del D.lgs 50/16, un **“Direttore dell'esecuzione del contratto”** che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.

Art.17 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato. Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il Concessionario non posseda la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, ciò nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16 ;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

E' fatta salva la disciplina del subappalto così come riportata nell'art.174 del D. Lgs n.50/16.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al Concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richieste dal Comune.

Art.18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente Capitolato. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della Piscina devono intendersi a completo carico del Concessionario. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il Concessionario si obbliga al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni presentato in sede di gara;
 - a presentare ogni anno al Comune, una relazione consuntiva del “piano pluriennale degli interventi di manutenzione” e copia dei registri degli interventi medesimi.
 - ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni, presentato in sede di gara, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista del patrimonio, dai competenti Uffici comunali;
 - al rispetto del “piano delle attività”, di cui al precedente art.5, presentato in sede di gara.
 - a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
 - ad eseguire quanto proposto in sede di gara, con particolare riferimento agli interventi previsti nel progetto in variante ed al “piano pluriennale degli interventi di manutenzione”;
- Saranno a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune o da altri soggetti Istituzionali.

Il complesso viene affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art.19 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

All'interno dell'offerta economica dovrà essere allegato anche un dettagliato “Piano Economico Finanziario” dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco temporale. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria.

Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione.

Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

La mancata precisazione nel “Piano Economico Finanziario” degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.

A norma dell'art.165 c.6 del D.Lgs.n.50/16 “Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.”

Art.20 - RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario avrà l'obbligo di versare al Comune il canone annuale offerto in sede di gara. Detto canone dovrà essere corrisposto annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto, in unica rata.

Il primo versamento avverrà contestualmente alla stipula del contratto.

Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente la Piscina. Il Concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso.

Il Concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo.

Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Art.21 - UTILIZZO DELLA PISCINA DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la Piscina per un numero di giornate non superiore a 10 per ciascun anno.

In tal caso, il Comune potrà disporre di tutta o di parte richiedendo al Concessionario, almeno 15 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività

sportiva programmata.

Di comune preventivo accordo, Comune e Concessionario stabiliranno gli oneri di competenza e la ripartizione delle spese di gestione per il periodo d'utilizzo.

Art.22 - FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

E' facoltà del Comune apportare alla Piscina modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di pubblico interesse.

Il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del contratto in essere, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione dell'intervento nonché l'eventuale risarcimento, a favore del Concessionario, per il mancato utilizzo del bene.

Qualora per motivi imprevedibili e di forza causa maggiore la Piscina dovesse essere dichiarata parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero dell'investimento eseguito e non ancora ammortizzato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso alla Piscina a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l'accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport.

Art.23 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione della Piscina e dei fruitori dello stesso, con particolare riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti la Piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

Il Comune sarà del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Art.24 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa un massimale unico non inferiore ad €1.000.000,00# per sinistro, €1.000.000,00# per persona ed € 500.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €1.000.000,00 per sinistro ed €1.000.000,00 per persona, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività.
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

Art.25 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

Il Concessionario riconoscerà che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio di gestione.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata il Concessionario assumerà, inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento del servizio conferito.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Il Concessionario non potrà neanche eccepire eventuali errori, imprecisioni o incompletezze del progetto definitivo redatto dal Comune.

Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Art.26 - CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE

Il Comune svolgerà controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione della Piscina.

Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione della Piscina e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori della Piscina, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività;
- sui bilanci consuntivi del Concessionario che devono essere presentati ogni anno;
- sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate dal Comune.

Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di esecuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del "piano pluriennale delle manutenzioni" presentato in sede di gara con cadenza biennale.

Il Concessionario e il Comune potranno concordare lo svolgimento di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nella Piscina.

Art.27 - PENALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato saranno applicate le seguenti penalità:

- per ogni segnalazione **documentata** di mancata pulizia e manutenzione della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00;
- per ogni segnalazione **documentata** sulla inefficienza della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00;
- per accertata mancata custodia e sorveglianza della Piscina: €. 500,00;
- per accertata chiusura ingiustificata della Piscina: €. 500,00;

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni, avrà diritto ad incamerare le relative somme direttamente dalla cauzione definitiva.

Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della concessione.

L'applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

Art.28- CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CESSIONE

Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune della Piscina in buono stato di manutenzione e di efficienza.

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto o di sub-concedere la gestione dell'impianto.

Art. 29 INTERVENTO SOSTITUTIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'andamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, non è conforme allo stesso, verrà contestato l'inadempimento con lettera raccomandata A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le condizioni contrattualmente previste.

In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione contrattuale con addebito dei relativi danni, sia diretti che indiretti, al Concessionario.

Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della concessione, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile **(clausola risolutiva espressa)**, le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale del Concessionario
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.4, oltre il termine di **mesi 2 (due)**.

La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione della concessione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva,

salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art.30 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

ART. 31 – UTENZE

Tutti gli oneri di conduzione per la fornitura di energia elettrica e acqua, nonché quelli relativi al riscaldamento, al telefono, allo smaltimento dei rifiuti (tassa) e alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, sono interamente a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula del contratto, fermo l'obbligo di pagare le utenze sin dalla data di inizio del servizio, come da lettura del relativo contatore.

Art.32 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Santa Maria Capua Vetere .

Art.33 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in San Tammaro.

Art.34- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Art.35 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.

Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Comune, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

Art.36- RINVIO AD ALTRE NORME

Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi in materia oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

Allegato 1: tariffe.

PER I NON RESIDENTI:

GIORNI FERIALE E FESTIVI:

INGRESSO GIORNALIERO € **10,00**

ABBONAMENTI:

SETTIMANALE COMPRESO FESTIVI € **55,00**;

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN TAMMARO:

GIORNI FERIALE E FESTIVI

INGRESSO GIORNALIERO € **7,00**

ABBONAMENTI

SETTIMANALE COMPRESO FESTIVI € **40,00**;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Ing. Luigi Vitelli